

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

RG 34/2016 TF
22/2016 RG PF
22/2016 RG CONI

Decisione n. 37 DEL 14/11/2016
Depositata in data 22 dicembre 2016

Il giorno 22 dicembre dell'anno 2016, in Roma presso la sede della FIDAL in via Flaminia Nuova 830, si è riunita

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Dr. Paolo PADOIN | - Presidente |
| 2. Avv. Gianpiero ORSINO | - Componente |
| 3. Avv. Antonio DI SALVO | - Componente |

con l'assistenza della dr.ssa Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale,

nel procedimento

A CARICO DI

MAGGIO Nicola, nato a Trieste il 9 maggio 1947, tessera 0004

- Per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10, 13, art. 2, commi 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia, **in quanto rivestendo la qualità di giudice internazionale di marcia, in concorso con altri soggetti, allo stato ignoti, tentava di realizzare l'illecito sportivo di alterare il risultato di due competizioni internazionali di marcia, da tenersi a Roma l'8 maggio 2016 e a La Coruna il 28 maggio 2016, contattando l'allenatore di Alex Schwazer, Alessandro Donati e così tentando di indurlo a convincere il citato Alex Schwazer a favorire, o comunque a non contrastare la vittoria di altri atleti. In particolare con la telefonata del 7 maggio 2016 affermava <<... glielo dica ancora una volta, fino a prima della gara, lasci vincere Tallent, mi capisce? ...>>; così come con la telefonata del 23 maggio 2016 affermava <<...gli dica di fare una gara bella tecnicamente, di non andare a cercare disgrazie con i due cinesi che sono da un'ora e 17, perché non ha senso ...>>.**

*

Svolgimento del procedimento

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Con atto di deferimento del 29 settembre 2016 della Procura Federale (d'ora in poi per brevità: PF) ritualmente comunicato al dr. Nicola Maggio veniva contestata la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10, 13, art. 2, commi 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia per i motivi ivi riportati e sopra esposti.

A sostegno dell'incolpazione la PF versava in atti i seguenti elementi probatori:

➤ Trascrizione di due telefonate contenute in servizio TV del quotidiano La Repubblica;

➤ Dichiarazioni di Alessandro Donati

➤ Richiesta di prova testimoniale dei sigg.ri: Alessandro Donati, Eugenio Capodacqua e Attilio Bolzoni.

Con decreto di fissazione di seduta disciplinare del 5 ottobre 2016 il Tribunale Federale (d'ora in poi per brevità: TF) fissava la riunione del 14 novembre 2016 per la trattazione concedendo alle parti i termini di Regolamento per il deposito di memorie difensive.

Si costituiva ritualmente nel procedimento il dr. Maggio assistito dagli Avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calascione giusta procura allegata alla memoria difensiva prodotta contestando l'incolpazione ed i fatti ascritti per i motivi ivi dedotti cui si rinvia.

All'udienza del 14 novembre 2016, la PF rinunciava alla prova per testi limitatamente ai sigg.ri Capodacqua e Bolzoni; la difesa dell'incolpato accettava la rinuncia ed insisteva per l'ammissione dei propri mezzi istruttori di cui alla memoria istruttoria prodotta. Il TF ammetteva la prova per testi dei sigg.ri Alessandro Donati, Luca Verrascina e Mara Baleani fissando per l'espletamento la riunione del 29 novembre 2016 nella quale alla presenza delle parti si procedeva all'escussione testimoniale come da verbale. All'esito la PF - dopo ampia discussione - concludeva con la richiesta di applicazione della sanzione della squalifica e/o inibizione per dodici mesi in relazione all'episodio del 7 maggio 2016 e chiedendo il proscioglimento per quello del 23/28 maggio 2016 ritenendo non raggiunta la prova dell'illecito sportivo viste le difese svolte dall'incolpato.

Il TF concedeva termine alla difesa del dr. Maggio sino al 9 dicembre 2016 per il deposito di note conclusive riservando la decisione all'esito del deposito.

Motivi della Decisione

La difesa dell'incolpato deduce - in estrema sintesi - di una richiesta proveniente dal dott. Donati, allenatore di Alex Schwazer, di una collaborazione tecnica per l'allenamento del marciatore temendo che il lungo periodo di inattività agonistica potesse farlo cadere in squalifiche di carattere tecnico. In tale quadro i rapporti tra i protagonisti del presente procedimento disciplinare sono stati particolarmente intensi e con varie modalità anche per la fortissima preoccupazione più volte manifestata dal Donati per l'imparzialità delle giurie

vista la squalifica dello Schwazer. Ebbene, premesso quanto sopra la difesa del dr. Maggio in relazione all'episodio del 7 maggio 2016 lo inquadrava come un <<... un amichevole suggerimento di convenienza ...>> escludendo l'ipotizzato tentativo di alterare il risultato della gara di Roma dell'8 maggio 2016.

In relazione all'episodio del 23 maggio 2016, la difesa dell'incolpato deduceva che la frase <<... non cercare disgrazie con i cinesi ...>> estrapolata dalla PF doveva essere intesa quale un invito a marciare bene evitando di incorrere in leggerezze ed errori tecnici che avrebbero potuto comportare squalifiche da parte della giuria di gara.

Il TF, all'esito dell'istruttoria espletata e della lettura degli atti di parte, rileva quanto segue.

L'incolpazione ascritta al dott. Maggio risulta accertata e, pertanto, meritevole di sanzione disciplinare con le precisazioni che seguono.

Sull'episodio del 7 maggio 2016: la frase incriminata (<<... glielo dica ancora una volta, fino a prima della gara, lasci vincere Tallent, mi capisce? ...>>) di cui all'atto di deferimento, appare inequivocabile e, comunque, le deduzioni difensive in merito non appaiono convincenti e fondate.

Il tenore letterale, invero, non lascia spazio ad equivoci dimostrando il tentativo del dr. Maggio di condizionare la gara dell'8 maggio 2016 in favore dell'atleta Tallent ed a discapito dello Schwazer. Tale tentativo costituisce - senza dubbio alcuno - illecito sportivo che, com'è noto, si configura nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

D'altronde anche dalle dichiarazioni rese a questo TF dai testimoni escussi emergono circostanze che concorrono a dare la prova dell'effettività del tentativo di alterazione posto in essere da parte del dr. Maggio. In primo luogo, appare alquanto singolare la circostanza per la quale la telefonata del 7 maggio 2016 sarebbe avvenuta intorno alle ore 06,00 (cfr. dichiarazioni di Donati e di Verrascina) che, obiettivamente, non appare essere un orario "normale" per effettuare una telefonata ad "collega" di lavoro e senza un motivo particolare se non quello <<... di non poterla fare più tardi ...>> in quanto sarebbe stato impegnato nella gara (cfr. dichiarazioni del dr. Maggio).

Invero, deve ritenersi la telefonata quale atto idoneo proprio sulla scorta del ruolo che aveva assunto il dott. Maggio nella preparazione dell'atleta sotto l'aspetto tecnico. L'esplicito suggerimento di lasciar vincere un altro atleta, confermato nella forma e nella sostanza dal deferito, sebbene con altra ratio, in una gara non certo poco rilevante, oltre che per l'aspetto qualificazione Olimpiadi, soprattutto per l'aspetto premi collegati e connessi alla stessa classifica, non può essere considerato di poco conto con riferimento alla normativa vigente in tema di illecito sportivo. Altamente probabile sarebbe per l'allenatore e l'atleta, cosa poi non avvenuta per cause indipendenti dalla

volontà del deferito, davanti al suggerimento di un giudice contattato proprio per ricevere consigli al fine di "ottenere il massimo della prestazione, senza incorrere in squalifiche per cause meramente tecniche relative alla correttezza del gesto tecnico di marcia" lasciarsi influenzare da tale suggerimento che altro non rappresenta altro che un atto c.d. idoneo che, pur non arrivando ad integrare la consumazione dell'illecito, sfocia, comunque, in una situazione di pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma, quello appunto della regolarità della gara.

L'idoneità delle espressioni utilizzate dal deferito, inoltre, sono state valutate da questo Tribunale proprio in relazione al caso concreto, dovendo l'azione posta in essere dal medesimo, essere considerata e valutata per la capacità potenzialmente lesiva concreta e non certo astratta. La telefonata oggetto di deferimento, proprio poiché incentrata anche sulla condotta di gara da far tenere all'atleta nonché sul suggerimento-invito a far vincere altro atleta, è pervenuta al Donati in un orario particolare del mattino, orario che, come sostenuto dal Donati, avrebbe sorpreso anche il medesimo. La spiegazione data circa tale circostanza, tuttavia, sebbene convinca riguardo la posizione soggettiva del deferito, nelle vesti federali rivestite impegnato sul percorso di gara dalle prime ore del mattino, tuttavia non spiega la "tempestività" con riguardo alla posizione dell'interlocutore che, invece, la telefonata, se non così rilevante nel contenuto come sostenuto dal deferito, potrebbe riceverla ancor meglio durante le ore successive, nelle quali, però, è lo stesso deferito a dichiarare di sapere di essere poi nella impossibilità di effettuarla per via degli impegni agonistici in corso. Si deve concordemente ritenere che il tentato illecito si sia verificato proprio alla luce del rilevante ruolo del deferito, nonché delle dinamiche con le quali lo stesso avrebbe tentato di indurre l'atleta, per tramite dell'allenatore Donati, addirittura a "lasciar vincere" un altro concorrente. A nulla può valere la spiegazione fornita secondo la quale, per raggiungere la qualificazione, sarebbe bastato anche arrivare tra i primi venti classificati della gara. Tale aspetto, tuttavia, doveva rappresentare una garanzia di poter fare una gara con ampi margini di qualificazione, ma non certo può essere assurda come *ratio* della espressa volontà di non competere per il primo posto, permettendo ad altri di vincere. Le frasi pronunciate dal deferito, si ribadisce confermata dallo stesso, e sebbene come dalle difese evidenziato estrapolata da una conversazione, tuttavia rappresenta un chiaro, concreto ed inequivocabile tentativo di alterare il risultato della gara, quantomeno in relazione alla classifica finale ed al possibile ordine di arrivo. Con riguardo alla configurazione dell'illecito sportivo, si deve ritenere che la frase pronunciata dal deferito, si ribadisce anche sulla scorta della sua posizione e del ruolo rivestito sia all'interno della Federazione sia quale riferimento del Donati e dell'atleta Alex Schwazer, contenente il "consiglio" di lasciar vincere altro atleta, assume da sola l'elemento probatorio del tentato illecito. La giurisprudenza sportiva in materia, più volte, ha stabilito che per

ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva "non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale orientamento discende proprio dalla peculiarità dell'ordinamento sportivo e dalle norme in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio". A tale principio già il TNAS riteneva "sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito" (cfr. Iodi 26 aprile 2012, Signori/FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino/FIGC; 3 marzo 2011, Donato/FIGC). Nel caso di specie, invece, anche il ragionevole dubbio appare superato dal momento che la frase pronunciata, anche se inserita in qualsiasi altro contesto, ad altro risultato non porta se non ad un tentativo di alterare il risultato sportivo che non può mai essere confuso con un "mero suggerimento tecnico" o una semplice "scelta tecnica" che, al massimo, poteva spettare esclusivamente all'atleta e, al limite, al proprio allenatore sulla scorta di ben altre considerazioni dovute, ad esempio, ad uno stato di forma non ottimale tale da giustificare una gara più prudente. L'atleta, invece, come evidenziato dallo stesso deferito in udienza in relazione alle varie conversazioni avvenute precedentemente con il Donati Intercorse proprio per commentare lo stato di forma ed il gesto tecnico dello Schwazer, non aveva manifestato alcun segnale di difficoltà (neppure tecnico legato al gesto della marcia ritenuta in più occasioni corretta proprio stesso deferito!) ad affrontare una gara da protagonista. In questo quadro, pertanto, il suggerimento di lasciar vincere altri atleti non può trovare alcuna giustificazione di altra natura se non nel tentativo di alterare il risultato della gara e la classifica finale della stessa.

Sull'episodio del 23 maggio 2016: la frase incriminata (<<...gli dica di fare una gara bella tecnicamente, di non andare a cercare disgrazie con i due cinesi che sono da un'ora e 17, perché non ha senso ...>>), ad avviso della PF non rappresenta un tentativo di alterazione della gara tanto che ne chiede il proscioglimento. Tuttavia, ad avviso del TF, la frase in discorso non appare immune da censure. Invero, il tenore letterale delle parole presta il fianco ad innumerevoli interpretazioni e, comunque, in contrasto con l'immanente principio di lealtà, probità e correttezza sportiva in quanto appaiono un "invito" rivolto all'atleta per tramite del suo allenatore a non ostacolare gli atleti cinesi (che, peraltro, non hanno preceduto Schwazer al traguardo); in quest'ottica, quindi, si ritiene anche in questo caso sussistente l'alterazione dello svolgimento/risultato della gara e, quindi, l'illecito sportivo per le medesime considerazioni in diritto già svolte in relazione all'episodio precedente.

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

In ordine alla sanzione da applicare per i fatti ascritti al dr. Maggio questo TF ritiene congrua la sanzione della squalifica/inibizione che dovrà essere quantificata nella misura di mesi 18 in ragione della ritenuta violazione accertata anche nella telefonata del 23 maggio 2016.

*

Tanto premesso e considerato, il

TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti ed i documenti di procedimento

Udite le richieste della P.F. e della difesa

Infligge

Al dott. **MAGGIO Nicola**, nato a Trieste il 9 maggio 1947, tessera 0004 la sanzione della squalifica e/o inibizione per mesi 18 decorrenti dalla pubblicazione

Dispone

- Che la presente decisione venga comunicata con tempestività, anche a mezzo fax, alla Società ed alla Procura Federale.
- Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, all'unanimità, in Roma il giorno 22 dicembre 2016

Il componente relatore

avv. Antonio Di Salvo



Il Presidente

dott. Paolo Padoin

